AVEPA AGENZIA·VENETA PER·I·PAGAMENTI

REGIONE DEL VENETO

Repertorio: **Decreti del Direttore** classif.: I/2

rep. / data: *vedi segnatura.xml* allegati: 1

Oggetto: Legge 234/2021 e decreto ministeriale n. 193915/2023 - Intervento a sostegno delle imprese avicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione di misure sanitarie per il controllo dei virus dell'influenza aviaria nel periodo dal 23.10.2021 al 31.05.2022. Approvazione del Manuale procedurale

Note per la trasparenza

Struttura competente:	Area tecnica competitività imprese - Ufficio produzioni agricole
Contenuto del provvedimento:	Il decreto dispone l'approvazione del manuale procedurale per la gestione delle domande di sostegno da parte delle imprese avicole che hanno subito danni indiretti a seguito della definizione di misure restrittive per il controllo dei virus dell'influenza aviaria nel periodo 23.10.2021 - 31.05.2022

Con decreto ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 maggio 2022.

Tali disposizioni integrano quelle precedentemente stabilite dal decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022, per le quali sono state stabilite modalità di attuazione uniformi con Circolare AGEA n. 58039 del 27 luglio 2022 e per le quali AVEPA ha già liquidato il sostegno alle imprese avicole che hanno subito danni indiretti a seguito della definizione di misure restrittive per il controllo dei virus dell'influenza aviaria nel periodo dal 23.10.2021 al 31.12.2021.

L'importo dell'aiuto è indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del decreto ministeriale 193915/2023, per un totale di euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00). Dello stanziamento sopra riportato, un importo pari ad euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) è a favore delle aziende avicole che operano nel settore della trasformazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 ed in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nell'ambito del regime «de minimis».

Con il decreto ministeriale 193615/2023 è stato inoltre stabilito che le domande di sostegno devono essere presentate agli organismi pagatori entro il 30.06.2023 e questi ultimi dovranno, previa realizzazione dei controlli previsti, procedere alla liquidazione dell'aiuto determinato entro il 30.09.2023. Con lo stesso decreto, è stata anche prevista la possibilità da parte dei richiedenti di chiedere il pagamento anticipato dell'indennizzo richiesto in domanda, mediante la presentazione di una apposita polizza fideiussoria.

Con la circolare AGEA n. 32777 del 4.05.2023 è stato stabilito il termine di presentazione delle domande agli organismi pagatori competenti (30.06.2023) e specificate in modo più dettagliato le modalità di presentazione delle domande con l'indicazione dei documenti da allegare alla domanda atti a comprovare il danno per il quale viene richiesto l'indennizzo e alcuni controlli in merito alle domande presentate nonché al rispetto del massimale finanziario nazionale stanziato.

Conseguentemente, è necessario definire un manuale procedurale che stabilisca le modalità di presentazione delle domande di sostegno da parte delle imprese avicole, le procedure per il loro controllo e la loro liquidazione da parte dell'AVEPA e anche il modello di fideiussione da presentare per l'eventuale pagamento anticipato dell'indennizzo.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 116 del 2 febbraio 2021 è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il dott. Mauro Trapani;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

VISTA la legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 (pubblicato su GURI n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49), che prevede all'art. 1, comma 528, lo stanziamento di una quota non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2022 destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 193915 del 5.04.2023 "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022";

VISTA la circolare Agea n. 32777 del 4.05.2023 "Modalità di attuazione del DM n. 194915 del 5 aprile 2023. Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022";

VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese accerta il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DECRETA

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il Manuale procedurale per l'intervento a sostegno delle imprese avicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione di misure sanitarie per il controllo dei virus dell'influenza aviaria nel periodo dal 23.10.2021 al 31.05.2022 (**allegato A**).

Il Direttore
Mauro Trapani
(sottoscritto con firma digitale)

Allegato A

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AVICOLE PER DANNI INDIRETTI SUBITI DALLE MISURE SANITARIE DI RESTRIZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI AVICOLI E VOLATILI VIVI NEL PERIODO 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022

MANUALE PROCEDURALE PER LA PRESENTAZIONE, L'ISTRUTTORIA E LA LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO

INDICE

1. INTRODUZIONE 3
2. FONTI NORMATIVE 3
2.1 COMUNITARIE 3
2.2 NAZIONALI 4
3. SOGGETTI COINVOLTI E FLUSSO OPERATIVO 5
4. ENTITÁ DELL'INDENNIZZO 6
5. SOGGETTI BENEFICIARI 6
6. OGGETTO DELL'INDENNIZZO 8
7. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 11
7.1 INTERVENTI AMMESSI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 13
8. FASCICOLO DELLA DOMANDA 15
9. REQUISITI DI ACCESSO 16
10. RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO 17
11. PAGAMENTO ANTICIPATO 17
12. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 18
12.1 CALCOLO DEI GIORNI DI FERMO OBBLIGATORIO 20
12.2 CALCOLO DEI CAPI AMMISSIBILI E DELLA DURATA DEI CICLI 20
13. CONTROLLI IN LOCO 21
13.1 COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 22
13.2 CHIUSURA ISTRUTTORIE E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE 23
14. COMUNICAZIONI DEI DATI ALL'AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI 23
14.1 COMUNICAZIONE PER I CONTROLLI NAZIONALI 23
14.2 COMUNICAZIONE PER VERIFICA RISPETTO MASSIMALE NAZIONALE 24
15. CONCLUSIONE ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE 24
ALLEGATO A1 - DICHIARAZIONE DI SOCCIDA 25
ALLEGATO A2 - VERBALE ISTRUTTORIA 26
ALLEGATO A3 - VERBALE CONTROLLO IN LOCO 31

1. INTRODUZIONE

La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa alle misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, fra cui anche l'Italia e in particolare alcune zone del Veneto.

L'Italia dopo aver confermato e notificato alcuni focolai, secondo il regolamento 2016/429 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016, ha introdotto misure di restrizioni sanitarie necessarie per debellare l'influenza aviaria.

In particolare, l'Italia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione ed ha istituito zone di protezione e di sorveglianza ("zone regolamentate") a norma della normativa comunitaria vigente.

Dopo il sostegno alle imprese avicole che abbiano subito danni derivanti dall'influenza aviaria nel periodo 23/10/2021 - 31/12/2001, il Ministero ha esteso il periodo anche alle imprese che abbiano subito danni indiretti nel periodo dal 01 gennaio – 31 maggio 2022.

La legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021 ha stanziato un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per misure a favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche o conservate, in seguito al diffondersi di un'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel periodo fra il 23 ottobre e il 31 dicembre 2021. Dalla somma indicata, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»."

Con il medesimo DM sono stati definiti gli importi del sostegno per gli interventi previsti, mentre con la Circolare di AGEA n. 32777 del 04/05/2023 sono state definite in maniera più dettagliata le modalità di presentazione delle domande con l'indicazione dei documenti da allegare alla domanda atti a comprovare il danno per il quale viene richiesto l'indennizzo.

Il presente Manuale definisce i criteri generali che devono essere seguiti nell'iter di presentazione e prima istruttoria delle domande di sostegno, in applicazione delle norme comunitarie, nazionali richiamate al successivo paragrafo.

2. FONTI NORMATIVE

2.1 COMUNITARIE

- Regolamento (CE) n. 617/2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;
- Regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c);
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguardale norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

2.2 NAZIONALI

- Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE e il relativo allegato A che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;
- Legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 (pubblicato su GURI n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49), che prevede all'art. 1, comma 528, lo stanziamento di una quota non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2022 destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 193915 del 05/04/2023 "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022";
- Circolare AGEA Area coordinamento n. 32777 del 04/05/2023 "Modalità di attuazione del DM 194915 del 5 aprile 2023. Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022".

Per la disciplina della materia in questione, inoltre, sono fatte salve:

- le disposizioni nazionali che annualmente recepiscono le disposizioni comunitarie;

- le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale.

3. SOGGETTI COINVOLTI E FLUSSO OPERATIVO

La gestione della domanda di sostegno per danni da influenza aviaria prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

⇨ Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie;

⇨ Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di organismo di coordinamento;

⇨ Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), in qualità di organismo pagatore.

Nella seguente tabella viene descritto il flusso operativo generale per la gestione dell'indennizzo per danni da influenza aviaria. Per ogni attività è identificato il soggetto direttamente responsabile (**R**) dell'esecuzione e il soggetto collaboratore (**C**) alla realizzazione della fase. Per il regime di aiuti in questione i soggetti coinvolti sono: AVEPA e AGEA Coordinamento.

Fasi	**Descrizione delle fasi**	**Soggetto responsabile**			**Tempi di realizzazione/termini**
		AVEPA		***AGEA***	
Procedure di settore e messa a disposizione moduli informatici per presentazione e istruttoria delle domande di sostegno	Stesura e approvazione Manuale e modulistica; predisposizione dei modelli di comunicazione e di domanda, sviluppo e messa in produzione dei moduli informatici per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno	**R**	**ATCI**	**C**	
Presentazione domanda di sostegno	Presentazione domanda di sostegno da parte dei richiedenti (circ. Agea n. 32777/2023)				30/06/2023
Ricevibilità e avvio del procedimento	Controlli dei requisiti di ricevibilità delle domande e avvio del procedimento	**R**	**SUA**		entro 10 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Comunicazione dati riepilogativi	Trasmissione dati all'AGEA Coordinamento di riepilogo n. richiedenti, importo richiesto (Allegato 1, circ. Agea 32777/2023)	**R**	**ATCI**		10/09/2023
Istruttoria domanda	Controlli amministrativi sulle domande	**R**	**SUA**		20/09/2023
Rischio di sovrapposizione di contributo o doppio vantaggio	Verifica del rischio di sovrapposizione e di doppio vantaggio con indennizzi assicurativi e/o indennizzi sotto forma di aiuto di stato da enti pubblici			**R**	

Comunicazione del dato quantitativo ammissibile all'aiuto	Trasmissione all'AGEA Coordinamento dei dati quantitativi ammissibili all'aiuto distinti per categoria (Allegato 2, circ. Agea 32777/2023)	**R**	**ATCI**		22/09/2023
Verifica dei dati quantitativi ammissibili all'aiuto	In applicazione del DM 193915/2023 e della circ. Agea 32777/2023) verifica del rispetto dell'importo massimo del sostegno stabilito a livello nazionale			**R**	
Predisposizione delle proposte di autorizzazione	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione	**R**	**SUA**		29/09/2023*
Predisposizione dei pagamenti	Erogazione del sostegno	**R**	**AAC**		30/09/2023*

*le tempistiche potranno subire variazioni dipendenti dai tempi di restituzione dei dati da parte di AGEA

4. ENTITÁ DELL'INDENNIZZO

A norma dell'articolo 3 del DM n. 193915 del 05/04/2023, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari stabiliti. I sostegni alle imprese che allevano le specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne) sono invece determinati fino ad un massimo del 100%.

Per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria ("*qualsiasi attività, svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita*", articolo 2, comma 4 del DM n. 193915 del 05/04/2023), gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (regime De Minimis), quindi nel limite massimo di euro 200.000 nel triennio.

Dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare l'intensità di aiuto prevista. Sono inoltre detratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonché eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di prevenzione per ordine dell'autorità competente

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Come riportato all'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, le aziende ammissibili al sostegno sono le piccole e medie imprese (PMI), così come definito all'allegato I del Regolamento UE 2022/2472 e le Grandi Imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subìto danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria così come indicato dalle norme sanitarie dell'Unione europea e nazionali.

Possono, inoltre, beneficiare dei sostegni gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subìto danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022.

Come specificato all'articolo 2, paragrafo 2, del sopra citato Decreto Ministeriale, le PMI appartenenti al settore della produzione primaria beneficeranno dei sostegni erogati sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, mentre le Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione Europea.

Le PMI e le Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni previsti sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.

Come disposto all'articolo 2, paragrafo 3 del Decreto ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, le aziende avicole ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

a) Pollo

b) Faraona

c) Anatra

d) Oca

e) Gallina ovaiola

f) Pollastra

g) Cappone

h) Pulcino delle specie elencate

i) Tacchino

j) Uova da consumo e da cova del genere "Gallus" e "Meleagris"

k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne)

Possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:

a) Incubatoi

b) Allevamenti riproduzione

c) Allevamenti da ingrasso

d) Allevamenti per la produzione di uova da consumo

e) Svezzatori

f) Centri imballaggio uova

g) Mattatoi e trasformatori

L'articolo 2 del DM n. 193915 del 5 aprile 2023 stabilisce che gli aiuti non sono concessi alle aziende in difficoltà di cui al punto (33)63 della sezione 2.4. degli Orientamenti o dell'art. 2, (59) del Reg. n. 2022/2472 a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi. Inoltre, gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Si fa presente, infine, che gli aiuti per i danni indiretti relativi al periodo dal 23 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 non sono concessi alle PMI già ammesse per i medesimi danni indiretti ai benefici previsti dal DM n. 216437 del 12 maggio 2022 "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane,

che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021 per lo stesso periodo" già erogati e le cui modalità di attuazione sono state disposte con Circolare AGEA n. 58039 del 27 luglio 2022. In ogni caso, le stesse aziende possono richiedere l'indennizzo per i danni indiretti subiti nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022.

6. OGGETTO DELL'INDENNIZZO

Il DM n. 193915 del 05/04/2023, individua diversi tipi di intervento, stabilendo per ciascuno di essi: le specie indennizzabili, il tipo di imprese beneficiarie, il relativo indennizzo unitario e la distinzione per specie che vengono indennizzate per capo e quelle che vengono indennizzata per settimane o frazioni di esse.

INTERVENTO	**TIPO DI IMPRESA**	**SPECIE**	**CAPO / SETTIMANA / KG**	**Indennizzo unitario stabilito dalla tabella A del DM 193915/2023**
1. DISTRUZIONE UOVA DA COVA	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE	QUAGLIE	uovo	0,072
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE e INCUBATOIO in zone di restrizione	TACCHINO	uovo	0,263
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE e INCUBATOIO fuori zone di restrizione	TACCHINO	uovo	1,050
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE e INCUBATOIO in zone di restrizione	RIPRODUTTORI POLLO	uovo	0,066
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE e INCUBATOIO fuori zone di restrizione	RIPRODUTTORI POLLO	uovo	0,266
2. TRASFORMAZIONE UOVA DA COVA IN OVOPRODOTTI	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE/INCUBATOIO in zone di restrizione	RIPRODUTTORI POLLO	uovo	0,056
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE/INCUBATOIO fuori zone di restrizione	RIPRODUTTORI POLLO	uovo	0,222
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE/INCUBATOIO in zone di restrizione	RIPRODUTTORI OVAIOLE	uovo	0,056
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE/INCUBATOIO fuori zone di restrizione	RIPRODUTTORI OVAIOLE	uovo	0,222
3. TRASFORMAZIONE UOVA DA CONSUMO IN OVOPRODOTTI	ALLEVAMENTO BIO	GALLINE OVAIOLE	uovo	0,016
	ALLEVAMENTO A TERRA	GALLINE OVAIOLE	uovo	0,015

	ALLEVAMENTO ALL'APERTO	GALLINE OVAIOLE	uovo	0,019
	ALLEVAMENTO IN GABBIA	GALLINE OVAIOLE	uovo	0,011
4. SOPPRESSIONE PULCINI	ALLEVAMENTO DA INGRASSO/INCUBATOI in zone di restrizione	TACCHINO	capo	0,5
	INCUBATOI fuori zone di restrizione	TACCHINO	capo	2,000
	ALLEVAMENTO DA INGRASSO/INCUBATOI in zone di restrizione	TACCHINA	capo	0,275
	INCUBATOI fuori zone di restrizione	TACCHINA	capo	1,100
	INCUBATOIO in zone di restrizione	PULCINO DA CARNE	capo	0,114
	INCUBATOI fuori zone di restrizione	PULCINO DA CARNE	capo	0,455
	INCUBATOIO in zone di restrizione	PULCINO DA OVAIOLA	capo	0,183
	INCUBATOI fuori zone di restrizione	PULCINO DA OVAIOLA	capo	0,733
	INCUBATOIO in zone di restrizione	PULCINO DI 1 GG RURALE	capo	0,172
	INCUBATOI fuori zone di restrizione	PULCINO DI 1 GG RURALE	capo	0,688
5. MACELLAZIONE ANTICIPATA RIPRODUTTORI	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE in zona di restrizione	BROILERS	settimana	0,095
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE fuori zona di restrizione	BROILERS	settimana	0,380
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE in zona di restrizione	TACCHINO	settimana	0,593
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE fuori zona di restrizione	TACCHINO	settimana	2,370
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE in zona di restrizione	OVAIOLE	settimana	0,318
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE fuori zona di restrizione	OVAIOLE	settimana	1,271
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE	FAGIANI	settimana	0,228
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE	QUAGLIE	settimana	0,228
6. PROLUNGAMENTO VUOTO	SVEZZAMENTO POLLASTRA	OVAIOLE CONSUMO	settimana	0,023

SANITARIO/MANCATO ACCASAMENTO	SVEZZAMENTO POLLASTRA A TERRA	OVAIOLE CONSUMO	settimana	0,023
	DEPOSIZIONE IN GABBIA	OVAIOLE CONSUMO	settimana	0,038
	DEPOSIZIONE A TERRA	OVAIOLE CONSUMO	settimana	0,048
	DEPOSIZIONE ALL'APERTO	OVAIOLE CONSUMO	settimana	0,055
	BIO	OVAIOLE CONSUMO	settimana	0,100
	INGRASSO	BROILERS	settimana	0,020
	INGRASSO	POLLI GOLDEN/RURALI	settimana	0,075
	INGRASSO	FARAONE	settimana	0,043
	INGRASSO	ANATRE	settimana	0,095
	INGRASSO	CAPPONI	settimana	0,051
	INGRASSO	TACCHINE	settimana	0,045
	INGRASSO	TACCHINI	settimana	0,074
	INGRASSO	TACCHINI MISTI	settimana	0,059
	INGRASSO	POLLO BIOLOGICO	settimana	0,081
	INGRASSO	TACCHINO BIOLOGICO	settimana	0,176
	INGRASSO	PICCIONI	settimana	0,109
	INGRASSO	QUAGLIE	settimana	0,657
7. MAGGIORI COSTI DI PRODUZIONE PER PROLUNGATO ACCASAMENTO (BLOCCO TRASFERIMENTO) / MANCATA VENDITA PER BLOCCO TRASFERIMENTO	INGRASSO	BROILERS	settimana	0,071
	INGRASSO	POLLI RURALI	settimana	0,071
	INGRASSO	POLLI GOLDEN	settimana	0,089
	INGRASSO	FARAONE	settimana	0,052
	INGRASSO	CAPPONI	settimana	0,051
	SVEZZAMENTO	POLLASTRE	settimana	0,058
	SVEZZAMENTO A TERRA	POLLASTRE	settimana	0,063
	SVEZZAMENTO ALL'APERTO	POLLASTRE	settimana	0,068
	SVEZZAMENTO BIO	POLLASTRE	settimana	0,118
	INGRASSO	POLLO BIOLOGICO	settimana	0,159
	INGRASSO	TACCHINO BIOLOGICO	settimana	0,248
	INGRASSO	TACCHINE	settimana	0,166
	INGRASSO	TACCHINI	settimana	0,264
	RIPOPOLAMENTO	FAGIANI	capo	16,54
	RIPOPOLAMENTO	STARNE	capo	10,5
	RIPOPOLAMENTO	QUAGLIE	capo	2

	INGRASSO	PICCIONI	settimana	0,122
	RIPOPOLAMENTO	PERNICI	capo	2
8. PERDITA VALORE PER VENDITA ANTICIPATA O POSTICIPATA DI ANIMALI FUORI STANDARD	TUTTE LE IMPRESE AVICOLE	TACCHINI	settimana	0,1125
		TACCHINE	settimana	0,0625
		BROILER, BROILER BIOLOGICI, POLLI RURALI E FARAONE	settimana	0,0625
		PULCINO DA OVAIOLA	settimana	0,038
		CAPPONI	settimana	1,25
		POLLASTRE	settimana	0,25
9. PERDITA VALORE PER CONGELAMENTO CARNE AVICOLA FRESCA	IMPRESE DI MACELLAZIONE / TRASFORMAZIONE AVICOLA	TUTTE SPECIE AVICOLE	KG	0,625
10. RIDUZIONE ATTIVITA' DI MACELLAZIONE / TRASFORMAZIONE / CLASSIFICAZIONE E IMBALLAGGIO DELLE UOVA	IMPRESE DI MACELLAZIONE / TRASFORMAZIONE AVICOLA / CENTRI IMBALLAGGIO UOVA	TUTTE SPECIE AVICOLE	KG	0,06
11. SOPPRESSIONE POLLASTRE	ALLEVAMENTO OVAIOLE	POLLASTRE	settimana	1,25
12. PERDITA VALORE PER CARNE AVICOLA FRESCA E LA CARNE AVICOLA SOTTOPOSTA A TRATTAMENTO TERMICO	IMPRESE DI MACELLAZIONE / TRASFORMAZIONE AVICOLA	TUTTE SPECIE AVICOLE	KG	0,25

7. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini della liquidazione degli indennizzi, i richiedenti devono dimostrare i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.

Le ditte che abbiano già beneficiato di un sostegno ai sensi del DM 216437 del 12/05/2022 possono presentare una nuova domanda solo in due casi:

- o per lo stesso periodo già indennizzato, solo per interventi diversi da quelli già finanziati;
- o solo per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022.

Fermo restando quanto previsto dal DM 193915 del 05/04/2023, per poter compilare la domanda mediante l'applicativo messo a disposizione dall'AVEPA, denominato "Calamità naturali", di seguito CalNat, è necessario che ciascun richiedente abbia costituito il proprio fascicolo aziendale. I dati inseriti nel fascicolo, e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili se non previo aggiornamento del fascicolo stesso.

Il fascicolo aziendale deve essere obbligatoriamente costituito o aggiornato presso:

- il Centro di assistenza agricola (CAA) al quale il conduttore ha conferito od intenda conferire mandato;
- l'AVEPA, qualora il conduttore non abbia conferito mandato ad alcun CAA.

Al momento della presentazione della domanda il fascicolo dovrà essere aggiornato anche con le dichiarazioni sostitutive antimafia relative ai familiari conviventi, fatto salvo non sia già stata rilasciata l'informativa/certificazione antimafia da meno di un anno dalla Prefettura competente.

La domanda di sostegno deve essere compilata nell'applicativo dell'AVEPA, "CALAMITÀ NATURALI" - di seguito CalNat, al quale si accede dalla sezione Applicativi del sito web istituzionale dell'Agenzia www.avepa.it.

Il termine di presentazione delle domande è il giorno **30/06/2023**.

Il compilatore deve richiedere il proprio ACCOUNT e la PASSWORD registrandosi in "GUARD" ("Gestione Utenti Applicativi e restrizione Dati"); il passo successivo è quello di acquisire la **delega**, per il modulo ***"Influenza Aviaria Aiuti di Stato PRIMI MESI 2022",*** prima di accedere a CalNat, per poter procedere alla compilazione on-line delle domande.

In fase di compilazione in CalNat si dovrà:

- compilare correttamente ed esaustivamente tutti i quadri;
- inserire, per ciascuna domanda, tutti i documenti richiesti per ogni tipologia di indennizzo, nella scheda di dettaglio degli interventi;
- portare la domanda nello stato "presentata";
- stampare la domanda e far apporre la firma dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda che richiede l'indennizzo;
- allegare la scansione della domanda firmata o la domanda sottoscritta digitalmente e movimentare la domanda nello stato di "protocollata", per la repertoriazione automatica. Non sarà più necessario inoltrare il cartaceo né a mano, né via pec.

La domanda può essere compilata, presentata e protocollata **solo** nell'applicativo "CalNat".

Nel modulo di domanda sono selezionabili le specie ed il tipo di intervento per le quali è richiesto il sostegno e dovranno essere indicati:

- il codice dell'allevamento;
- la specie;
- l'intervento, con l'indicazione per ciascun intervento se trattasi di attività primaria o meno;
- i periodi di fermo dell'allevamento;
- data e numero dell'ordinanza per ciascun periodo di fermo;
- il numero di uova/capi/kg relativi a ciascun intervento per cui è richiesto il sostegno.

Alla domanda, sarà attribuito un numero di repertorio (corrispondente al protocollo di Docway), e la data corrispondente grazie alla funzione di protocollazione nell'applicativo CalNat.

La documentazione, in formato PDF, che deve essere inserita nel quadro "ALLEGATI" per ogni tipo di intervento è la seguente:

- dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate;
- registri aziendali di carico e scarico degli animali, delle uova e delle carni;
- registro della BDA curato dalle AUSL territorialmente competente;

- certificati sanitari rilasciati dai veterinari ufficiali;
- registri contabili amministrativi;
- ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della giustificazione del danno subito e del conseguente sostegno richiesto.

Qualora il richiedente intendesse chiedere il pagamento anticipato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del DM 193915/2023, deve indicarlo in domanda e allegare alla domanda apposita garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno richiesto in domanda, redatta secondo il modello approvato dall'AVEPA.

Qualora, non sia firmata digitalmente dagli aventi titolo, la polizza fideiussoria dovrà essere spedita in originale in tempi celeri per consentire all'AVEPA l'espletamento dei controlli di competenza. Per maggiori informazioni in merito ai requisiti delle polizze da presentare, si rinvia a quanto specificato nel successivo paragrafo 11 "Pagamento anticipato".

Le dichiarazioni e la documentazione allegata si riferiscono alle categorie merceologiche e in particolare:

a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;

b) al numero di pulcini soppressi;

c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;

d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;

e) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento;

f) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard;

g) alla perdita di valore dei prodotti per trattamento termico;

h) alla riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova;

i) alla riduzione della produzione di uova per il ritardato accasamento delle pollastre.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

7.1 INTERVENTI AMMESSI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le domande devono essere corredate dalle dichiarazioni dei richiedenti e supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. Le informazioni ricavate dalla citata documentazione saranno utilizzate ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante.

In particolare, la documentazione da allegare alla domanda di sostegno per ogni intervento è riportata nella circolare Agea n. 32777/2023 ed è riepilogata nel seguente prospetto.

TIPO INTERVENTO	DOCUMENTAZIONE

1. Distruzione di uova da cova	• copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento • copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 • eventuale certificato sanitario dell'avvenuta distruzione uova nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022 con indicazione del numero di uova • eventuale registro di allevamento nel caso le uova non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti	• registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 • copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna presso il centro di sgusciatura o di disidratazione • eventuale copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento, nel caso le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
3. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti	• registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 • copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna presso il centro di sgusciatura o di disidratazione • eventuale copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento, nel caso le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
4. Soppressione dei pulcini	• copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento • copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 • ogni altro documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
5. Macellazione anticipata di riproduttori	• copia della documentazione che attesti la consegna dei capi presso lo stabilimento di macellazione • copia del registro di allevamento • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
6. Prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento	• copia del registro di allevamento • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento)	• copia del registro di allevamento (con evidenza del prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati) • copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito

8. Perdita di valore per la vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard	• copia dei contratti stipulati da cui è evidente la riduzione della quotazione • copia dei contratti non onorati • copia dei nuovi contratti a prezzi ribassati • tabelle di allevamento e documentazione relativa ai cicli precedenti
9. Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca	• copia dei contratti con il prezzo della carne avicola congelata da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca (a riprova del nesso fra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria e il trattamento termico eseguito)
10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova	• copia dei registri presso i centri d'imballaggio uova • confronto con BDN per l'attività di macellazione per desumere la riduzione di attività • documentazione fiscale per lo stesso periodo richiesto ad indennizzo dell'anno precedente, a riprova della riduzione dell'attività e del danno
11. Soppressione di pollastre	• copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico	• copia dei contratti con il prezzo della carne avicola cotta da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca (a riprova del nesso fra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria e il trattamento termico eseguito)

Nel caso di allevamenti condotti in soccida, deve essere prodotta la dichiarazione di rinuncia all'indennizzo dell'altro contraente.

Resta comunque facoltà del richiedente presentare qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria per giustificare il danno indiretto subito, i valori dichiarati in domanda e la connessione tra il danno subito e le misure di restrizione implementate.

8. FASCICOLO DELLA DOMANDA

Per ciascuna domanda deve essere costituito il "fascicolo della domanda", che sarà tenuto con modalità tali da garantire che la documentazione in esso archiviata sia sempre riconducibile al fascicolo e non possa essere smarrita.

Sulla copertina del fascicolo devono essere indicati: il regime di aiuto, la normativa di riferimento, il numero della domanda, nome e cognome o Ragione sociale del beneficiario, CUAA del beneficiario.

All'interno del fascicolo si devono conservare:

- la copia della domanda firmata in originale dal legale rappresentante o dal titolare della ditta;
- la fotocopia del documento di riconoscimenti del firmatario;
- la documentazione integrativa alla domanda;
- il verbale istruttorio;
- ogni altra documentazione utilizzata per la realizzazione dei controlli istruttori sulla domanda.

9. REQUISITI DI ACCESSO

Al fine di percepire l'indennizzo sono obblighi del richiedente:

- essere detentori o proprietari dei capi/uova/quantità dichiarati in domanda, nel periodo tra il **23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022**;
- non aver chiuso/cessato l'attività alla data di presentazione della domanda;
- non essere subentrato ad aziende che hanno subito il danno indiretto;
- dimostrare di aver subito i danni in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità nel periodo compreso tra il **23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022**;
- dimostrare di aver subito i danni per le aziende che, seppur non ubicate nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subìto danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate invece nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021-31 maggio 2022, nonché gli incubatoi ubicati sia nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria sia nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il **periodo 23 ottobre 2021-31 maggio 2022**;
- non aver usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbia ottemperato all'obbligo di restituzione;
- non aver ricevuto indennizzi a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative o indennizzi, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014; gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative o ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014 saranno decurtati dal sostegno richiesto;
- rispettare i limiti e i vincoli previsti dall'articolo 4 del DM 193915 del 05/04/2023, per quanto riguarda l'eventuale cumulo dei sostegni con altri aiuti;
- rispettare, per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, così come definita dal comma 3 dell'articolo 2 del DM 193915 del 05/04/2023, il limite massimo di aiuto concedibile previsto per il regime de minimis previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (200.000 euro per triennio).

Le aziende che hanno subito danni da influenza aviaria nel periodo indicato, ma che risultano inattive al momento della presentazione della domanda, non sono ammesse a contributo.

Le imprese richiedenti devono risultare attive, all'atto della domanda, in una delle attività previste al paragrafo 5. "Soggetti Beneficiari" e devono essere le medesime (nessuna variazione in termini di CUAA) di quelle interessate dalle restrizioni oggetto di sostegno.

Si riportano di seguito le casistiche in deroga a quanto definito al punto precedente:

1. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'impresa da impresa individuale in Società, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della Società purché all'interno della Società sia presente, in qualità di socio, il precedente titolare dell'impresa individuale interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno.

2. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'impresa da Società in impresa individuale, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della impresa individuale purché uno dei Soci sia ora titolare dell'azienda individuale.

3. Nel caso di successione anticipata (donazione d'azienda), l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dalla nuova impresa validamente costituita.

4. Nel caso di successione effettiva, l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'impresa del de cuius, qualora questa fosse ancora in attività nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 e il 31 maggio 2022. Precedentemente alla presentazione della domanda, dovrà essere cura dell'erede/coerede profilarsi in qualità di "erede" nel fascicolo aziendale e modificare eventualmente le coordinate bancarie nell'asset.

10. RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le domande sono sottoposte alla verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza. L'AVEPA verifica la ricevibilità, entro 10 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande (30/06/2023), accertando che la domanda sia:

- pervenuta entro i termini previsti;
- stata firmata dal legale rappresentante o titolare dell'azienda;
- stata allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità. Mentre nel caso di ricevibilità verrà comunicato al beneficiario l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, nel quale verranno specificati:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento: "*intervento a sostegno delle aziende avicole per danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022*";
- l'ufficio responsabile del procedimento;
- il soggetto responsabile del procedimento;
- il termine entro cui si conclude il procedimento (30/09/2023);
- reperibilità degli atti e il funzionario a cui rivolgere richieste di chiarimenti e/o informazioni.

Alla conclusione dei controlli di ricevibilità va compilata l'apposita sezione del verbale istruttorio.

11. PAGAMENTO ANTICIPATO

Il comma 2 dell'articolo 6 del DM n. 193915 del 05/04/2023 prevede la possibilità di procedere al pagamento anticipato, sulla base del sostegno richiesto in domanda, nei limiti previsti dall'articolo 3 comma 2 dello stesso DM, prima del completamento di tutti i controlli in merito alla completezza e correttezza dei documenti presentati in domanda.

Il richiedente che intendesse ricevere il pagamento anticipato del sostegno richiesto deve allegare, contestualmente alla documentazione prevista, anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante, redatta secondo il modello approvato.

Lo Sportello unico agricolo competente per l'istruttoria della domanda procede alle verifiche dei seguenti elementi sulla fideiussione:

- verifica della congruenza della fideiussione rispetto allo schema-tipo predisposto dall'AVEPA;
- che l'ente garante emittente la fideiussione sia fra quelli accettati dall'AVEPA;
- che la fideiussione, se rilasciata da Compagnia di Assicurazione sia firmata dal rappresentante legale della ditta e dal fideiussore oppure, se rilasciata da istituto bancario, sia firmata almeno dal fideiussore;
- che la durata della garanzia sia come da modello approvato;
- che l'importo garantito corrisponda al 100% dell'importo richiesto nella domanda di indennizzo (N.B. è ammesso solo l'arrotondamento ad una cifra superiore).

Lo Sportello unico agricolo competente dovrà inoltre chiedere e ottenere la conferma di validità della fideiussione dalla sede centrale del garante.

Non potranno essere pagate richieste la cui polizza non corrisponda al testo redatto o sia stata stipulata con un ente garante non accettato dall'AVEPA (vedi Elenco compagnie assicurative accettate dall'AVEPA, al link: http://www.avepa.it/fideiussioni).

Specifichiamo che è consentito l'invio della polizza in formato digitale (anche tramite PEC), ma è obbligatorio, per evitare di far pervenire anche il cartaceo della polizza, che la polizza presenti queste caratteristiche indispensabili:

- se rilasciata da istituto bancario, è richiesta la firma digitale dell'istituto garante;
- se rilasciata da compagnia assicuratrice, sono richieste le firme digitali sia del garante che del beneficiario del contributo.

Qualora anche uno solo di questi controlli non sia positivo, è necessario richiedere per scritto l'integrazione/correzione della garanzia; il richiedente deve in questo caso inoltrare allo Sportello unico agricolo competente per l'istruttoria un'appendice in originale della fideiussione che deve essere nuovamente verificata in tutti i suoi elementi.

Una volta verificata la presenza della conferma di validità della garanzia fideiussoria, secondo le indicazioni del settore competente, e svolti positivamente i controlli amministrativi previsti, si potrà procedere con gli adempimenti necessari per la liquidazione del pagamento anticipato.

Una volta proceduto con il pagamento anticipato, lo Sportello unico competente procede comunque alla realizzazione dei controlli amministrativi e alla chiusura dell'istruttoria per la domanda oggetto di pagamento anticipato, secondo quanto stabilito nei paragrafi successivi per tutte le domande di indennizzo presentate.

Qualora, alla conclusione dell'istruttoria sia determinato per le domande oggetto di pagamento anticipato un importo liquidabile inferiore a quello richiesto e liquidato in forma anticipata, lo Sportello unico competente per l'istruttoria avvia le procedure per il recupero dell'importo liquidato in eccesso al richiedente.

12. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'AVEPA effettua l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità e la completezza della documentazione presentata, la congruità degli indennizzi richiesti e, successivamente, di determinare l'importo dell'indennizzo da erogare.

L'istruttoria dovrà essere effettuata dallo Sportello unico competente su tutte le domande presentate di competenza, comprese quelle oggetto del pagamento anticipato.

Ai fini della localizzazione dell'impresa nelle zone regolamentate e del periodo di fermo si terrà conto dei provvedimenti del Ministero della Salute e delle regioni competenti. I riferimenti dei provvedimenti che hanno comportato il fermo dell'allevamento per cui è richiesto l'aiuto sono indicati a cura del

richiedente in domanda. Va quindi verificato che l'allevamento sia stato interessato dal provvedimento indicato in domanda.

Nell'ambito dell'istruttoria è necessario verificare se per ogni intervento richiesto in domanda, l'attività svolta dal richiedente rientri nella "produzione agricola primaria", così come definita dal comma 4 dell'articolo 2 del DM 193915/2023: "*È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita*". Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al Decreto 193915/2023 non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472 e dal punto 378 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Per le PMI e la Grandi Imprese che non operano nella produzione agricola primaria, il controllo riguarda quanto dichiarato al riguardo nella domanda dal richiedente per ogni intervento ed è necessario per individuare l'importo del sostegno richiesto che dovrà essere concesso ai sensi del regime degli aiuti de minimis previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (limite massimo concedibile: euro 200.000 per triennio).

Nell'ambito dei controlli amministrativi è inoltre necessario verificare quanto previsto al comma 5 dell'articolo 2 del DM 193915/2023 "*Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione*". La verifica viene effettuata mediante l'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea. La visura è rilasciata dagli applicativi per la gestione degli adempimenti previsti per gli aiuti di stato.

Nel corso dell'istruttoria può presentarsi la necessità da parte dell'AVEPA di richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti, se ritenuti necessari per il completamento dell'attività.

In questo caso l'AVEPA invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, che il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

L'istruttoria si conclude con la compilazione del "*verbale istruttoria"*, in cui sono evidenziati:

- i dati relativi al richiedente l'intervento;
- il numero di capi/KG indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati, per gli interventi in cui il sostegno è parametrato a peso o a capo;
- il numero di capi/uova indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati e la verifica del rapporto capi/superfice dell'allevamento;
- la verifica del periodo di fermo dell'allevamento con il confronto tra la data di ultima uscita dall'allevamento dei capi prima del periodo di fermo (BDN avicoli), la data di primo accasamento successivo al periodo di fermo obbligatorio di quell'allevamento (BDN avicoli) e la data di inizio fermo; tale data è presente nelle ordinanze del Ministero della salute e della Regione del Veneto. Da tener presente che, anche se il fermo dovesse continuare anche successivamente, il periodo oggetto di indennizzo termina comunque il 31/05/2022;
- la quantità di carne avicola congelata o la quantità di carne avicola sottoposta a trattamento termico dichiarate in domanda e quelle risultanti dai documenti presentati, rispettivamente per gli interventi n. 9 e 12. La documentazione presentata dovrà anche comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito;

- la minor quantità di carne macellata e/o trasformata nonché la minor quantità di uova classificate e/o imballate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a quello oggetto di richiesta di indennizzo dichiarate in domanda e quelle risultanti dai documenti presentati per l'intervento n. 10. Oltre alla quantità, va valutata la contrazione del fatturato dello stesso periodo rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno precedente, mediante la verifica della documentazione fiscale e contabile allegata alla domanda.
- nel caso di eventuale riduzione del numero di capi e/o uova e/o quantità dichiarati in domanda, la motivazione che ha portato alla riduzione;
- eventuali decurtazioni a seguito dell'accertamento del percepimento di eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014. I controlli su questi elementi saranno svolti dall'Agea Coordinamento, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 14.1. Pertanto, sarà necessario, salvo diversa indicazione, aspettare la comunicazione degli esiti dei controlli da parte dell'Agea prima di concludere l'istruttoria;
- l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione.

Per gli interventi ove siano necessari, per la verifica del periodo di fermo e per il controllo del numero dei capi ammissibili e della durata dei cicli si rinvia a quanto specificato nei successivi paragrafi.

L'attività svolta deve essere tracciata nel "VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA", redatto sulla base del modello contenuto nell'**allegato A2.**

12.1 CALCOLO DEI GIORNI DI FERMO OBBLIGATORIO

Il giorno di inizio fermo obbligatorio corrisponde alla data di inizio dell'applicazione dei provvedimenti di istituzione delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni che impongano ai soggetti interessati le restrizioni alla movimentazione degli animali e/o uova.

Il giorno di fine fermo obbligatorio coincide con il giorno precedente all'accasamento o al 31 maggio 2022 nel caso di accasamento successivo a tale data (il 31/05/2022 è il termine ultimo del periodo oggetto delle misure di sostegno previste).

Con riferimento alla richiesta di sostegno non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile" e s.m.i..

Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviaria l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario.

Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana (sette) e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

I giorni di fermo obbligatorio vanno espressi in settimane o frazioni di esse.

12.2 CALCOLO DEI CAPI AMMISSIBILI E DELLA DURATA DEI CICLI

Negli interventi che riguardano la perdita di produzione del pollame nelle zone regolamentate o il mancato accasamento va individuata la media dei capi presenti nei cicli produttivi (ai fini del conteggio vanno considerati i capi usciti e non quelli entrati).

Il numero dei capi ammissibili è dato dal numero minore tra:
1. la media del numero dei capi che hanno completato i cicli produttivi;
2. il numero di capi dichiarati in domanda.

La media viene determinata individuando il numero dei capi usciti (venduti) nei **cinque cicli** antecedenti il periodo di fermo, da questi vanno eliminati due cicli: quelli con il maggiore o minore numeri di capi, e viene poi fatta la media aritmetica dei rimanenti tre cicli.

Se il numero di cicli è inferiore a 5, si calcola la media aritmetica dei cicli presenti.

I casi particolari sono valutati in relazione alla tipologia di intervento richiesto (in particolare specie, sesso) e rapportati ai cicli precedenti il fermo.

Negli interventi relativi alle perdite connesse all'adeguamento del periodo di allevamento dovuto al divieto di trasferimento nelle zone regolamentate (prolungamento) è, invece, necessario individuare la durata media dei cicli produttivi.

Il periodo indennizzabile è il minore tra:
1. la media della durata dei cicli;
2. la durata dei cicli verificata sulla documentazione allegata;
3. il periodo indicato in domanda.

La durata media dei cicli viene calcolata individuando i cinque cicli antecedenti il periodo di fermo da cui si eliminano il ciclo più lungo e quello più corto; quindi, si procede a fare la media della durata dei tre cicli rimasti.

Se il numero di cicli è inferiore a 5, si calcola la media aritmetica dei cicli presenti.

Il numero degli animali da indennizzare nel caso di prolungamento del ciclo (desunto dai registri di carico/scarico o dai dati relativi agli ingressi presenti in BDN) deve essere decurtato dal numero di capi morti entro la durata del ciclo standard (dato reale dichiarato e/o desunto dalle tabelle giornaliere che le aziende compilano) e quantificato tenendo conto del numero di capi che effettivamente restano in allevamento fino al giorno dello svuotamento, comunque non oltre la data ultima di vigenza delle misure restrittive.

Per individuare i cicli ed il rispettivo numero dei capi devono essere acquisite le informazioni sugli ingressi in allevamento presenti in BDN o dai registri di carico e scarico.

Al fine di effettuare dei calcoli corretti, nella determinazione del numero dei giorni di indennizzo, è necessario sempre tenere conto dei giorni di vuoto biologico (Decreto del Ministero della salute del 13 dicembre 2018 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile").

Al fine di uniformare l'individuazione del periodo di vigenza delle misure restrittive queste decorrono dalla data di adozione del provvedimento di blocco della movimentazione degli animali (verbale di sequestro, verbale di abbattimento, ordinanza, decreto, ecc.) fino alla data ultima di vigenza delle misure restrittive.

13. CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco sono effettuati dall'AVEPA, l'eventuale preavviso tramite telefonata o e-mail non può eccedere le 48 ore, per garantire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Il richiedente decade dai benefici nel caso in cui il controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili allo stesso.

Ad integrazione dei controlli amministrativi è verificata in loco, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, la corrispondenza dei dati inseriti in domanda, con quanto si può desumere:

- dai registri dei centri di incubazione ove sono stati prodotti i pulcini/uova;
- dai registri di allevamento per le altre categorie ammesse a premio;
- dalla documentazione probante l'attività di macellazione e/o trasformazione, la quantità della carne avicola congelata o sottoposta al trattamento termico.

All'atto del controllo sarà verificata la corrispondenza tra la superficie delle strutture dell'allevamento con il numero di capi / uova indicati nella domanda di finanziamento.

Inoltre, durante il controllo in loco va acquisita documentazione in merito all'eventuale stipula di polizze assicurative inerenti alle attività oggetto delle domande di aiuto e ai relativi indennizzi percepiti.

L'estrazione e la comunicazione del campione sarà effettuata dal competente ufficio controlli campionari della sede centrale.

I controlli vengono tracciati nell'apposito verbale redatto secondo il modello riportato nell'**allegato A3**.

13.1 COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ai titolari delle domande che hanno avuto istruttoria positiva ma con riduzione dell'importo dell'indennizzo richiesto, fatte salve eventuali ulteriori riduzioni in seguito alle successive verifiche effettuate, sarà inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento complessivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. La medesima comunicazione sarà inviata anche per tutte le domande la cui istruttoria si è chiusa con esito negativo e che non possono essere accolte.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Per le domande con esito negativo il procedimento si conclude con l'adozione del decreto di non ammissibilità, adottato dal dirigente dello Sportello unico agricolo dell'AVEPA competente. Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità:

- il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

13.2 CHIUSURA ISTRUTTORIE E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

L'indennizzo concesso ai beneficiari degli interventi di sostegno consiste nell'erogazione di una somma a titolo di indennizzo a compensazione parziale dei danni indiretti subiti a seguito della adozione di misure sanitarie per il contenimento del virus dell'influenza aviaria.

Al termine dell'istruttoria, potranno essere applicate delle riduzioni nel caso in cui siano state riscontrate dai controlli amministrativi delle incongruenze tra quanto richiesto in domanda e quanto verificato oppure delle altre cause di riduzione del sostegno.

Tuttavia, in questa fase, le quantità e gli importi determinati a seguito dei controlli amministrativi sono comunque condizionati agli esiti delle successive verifiche eseguite a livello nazionale di cui al successivo punto 14.2.

Pertanto, la chiusura definitiva dell'attività istruttoria potrà essere eseguita solo dopo l'acquisizione dell'esito dei controlli eseguiti dall'AGEA di cui al paragrafo 14.2.

L'eventuale riduzione proporzionale del sostegno del contributo comunicata dall'Agea coordinamento comporterà per le domande interessate l'equivalente riduzione dell'importo ammissibile precedentemente determinato alla conclusione dei controlli amministrativi.

La chiusura definitiva delle istruttorie potrà essere fatta solo dopo la conferma degli importi ammissibili al sostegno da parte dell'AGEA Coordinamento e la conseguente eventuale rideterminazione dell'importo del sostegno liquidabile a ogni singolo richiedente.

Una volta determinato l'importo dell'aiuto liquidabile a ogni richiedente, sarà infine necessario procedere con l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa sugli aiuti di stato pertinente (registrazione in RNA, cuppatura, etc…).

A seguito della chiusura definitiva delle istruttorie, si potrà finalmente procedere alla autorizzazione degli indennizzi per le domande per cui non sia già stato autorizzato il pagamento anticipato.

14. COMUNICAZIONI DEI DATI ALL'AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI

14.1 COMUNICAZIONE PER I CONTROLLI NAZIONALI

Entro il **10 settembre 2023**, AVEPA deve inviare all'Agea coordinamento il tracciato record (allegato 1 alla circolare n. 32777/2023), affinché possano essere attivate le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di **sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari**, come previsto dalla normativa vigente:

a) **Assicurazion**i: il rischio consiste nella possibilità che una ditta abbia già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richieda per lo stesso danno il contributo di cui DM n. 193915 del 05/04/2023; la verifica consiste in un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 regolamento (CE) 73/2009 sulle assicurazioni;

b) **Aiuti di stato**: il rischio consiste che una ditta abbia già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenti per lo stesso danno il contributo previsto dal DM n. 193915 del 05/04/2023; la verifica consiste in un incrocio con la banca dati del SIAN sugli aiuti di Stato;

c) **Sanità**: il rischio è rappresentato da una ditta che abbia già percepito un contributo in base al regolamento (UE) 652/2014 per danni diretti e che richieda per lo stesso danno il contributo previsto dal DM n. 193915 del 05/04/2023; la verifica consiste in un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti per danni diretti.

14.2 COMUNICAZIONE PER VERIFICA RISPETTO MASSIMALE NAZIONALE

Al fine di rispettare l'importo massimo del sostegno, stabilito all'articolo 1 del DM 193915 del 05/04/2023, e per verificare le eventuali riduzioni dell'importo spettante a ciascun soggetto richiedente, ogni Organismo pagatore deve comunicare all'AGEA Coordinamento, entro il 22/09/2023, utilizzando l'allegato 2 della circolare n. 032777 del 04/05/2023, le quantità ammissibili all'aiuto, per ciascuna categoria.

Secondo quanto previsto all'articolo 6 del DM 193915 del 05/04/2023, qualora il sostegno erogabile ecceda il massimale finanziario di cui all'articolo 1 del predetto DM, gli importi da assegnare ai richiedenti dovranno essere ridotti proporzionalmente affinché il massimale non venga superato.

L'eventuale riduzione del contributo previsto per categoria di prodotto comporta l'equivalente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'AVEPA.

15. CONCLUSIONE ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE

Dopo aver avuto la conferma degli importi unitari effettivamente applicabili per il calcolo dell'aiuto da parte di AGEA Coordinamento, lo Sportello unico competente potrà procedere con gli ulteriori controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

a. Registro nazionale Aiuti di stato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare, gli adempimenti riguarderanno la:
   - verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente la cui attività non rientri nell'ambito della "produzione agricola primaria", tenuto conto degli aiuti «de minimis» complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente;
   - registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

b. regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

   Il DURC va richiesto solo per le imprese non agricole.

c. verifica Antimafia, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. Per la verifica del rispetto della normativa in materia di antimafia si rimanda alle specifiche disposizioni impartite dall'Agenzia (https://www.avepa.it/antimafia).

Una volta conclusi i suddetti controlli lo Sportello unico competente può concludere l'istruttoria e predisporre l'autorizzazione al pagamento delle domande di competenza, che non siano state oggetto di pagamento anticipato, in tempo utile per poter concludere tutte le operazioni entro il **30 settembre 2023**.

Qualora, invece, alla conclusione dell'istruttoria sia determinato un importo liquidabile inferiore a quello liquidato in forma anticipata, lo Sportello unico competente avvia le procedure per il recupero dell'importo liquidato in eccesso al richiedente.

Allegato A1 - dichiarazione di soccida

DICHIARAZIONE DI SOCCIDA

Il/la sottoscritto/a_____ titolare/legale rappresentante della ditta _____ CUAA _____ con sede legale in _____ comune di _____ prov. _____, in rapporto di soccida, quale soccidante ☐ /soccidario ☐ (sbarrare l'opzione di interesse) con la ditta _____ CUAA _____ con sede legale in _____ comune di _____ prov. _____,

Consapevole che la presente dichiarazione, relativamente ai dati di propria competenza, è rilasciata ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche.

Dichiara:

1. di essere a conoscenza che la sopra citata ditta_____, controparte nel contratto di soccida, ha presentato domanda per l'erogazione del beneficio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale n. 193915 del 05/04/2023, per gli interventi indicati nella tabella A allegata al suddetto decreto, relativamente al codice asl _____ dell'azienda.
2. Il presente documento è sottoscritto, nel rispetto dei termini previsti nel rapporto di soccida intercorrente tra le parti. In assenza della firma della presente dichiarazione, l'erogazione del contributo è sospesa.

FIRMA

_____

Luogo e data_____ lì, _____

Allega fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 e 38 DPR 445/2000.
I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA

L. n. 234 del 30/12/2021 - DM n. 193915 del 05/04/2023
Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022

1. INFORMAZIONI GENERALI

Dati identificativi del beneficiario	
DENOMINAZIONE	
CUAA	
SEDE LEGALE	
SEDE DELL'ALLEVAMENTO / INCUBATOIO / MACELLO	
☐ DETENTORE	☐ PROPRIETARIO
NUMERO DOMANDA	

2. RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

Oggetto della verifica	Modalità	Corrispondenza		
Presenza della firma	=	☐ SI	☐ NO	
Tipologia di firma	Tipologia del file di domanda inviato	☐ Firma digitale		
		☐ Firma autografa		
Documento d'identità del legale rappresentante	=	☐ SI	☐ NO	☐ NN
Presenza del certificato digitale in corso di validità	Verifica del certificato con INFOCERT	☐ SI	☐ NO	☐ NN
La firma appartiene al legale rappresentante	Verifica della domanda	☐ SI	☐ NO	
Il firmatario è titolato alla firma (se diverso dal rappresentante legale)?	Visura camerale/statuto/ delega	☐ SI	☐ NO	☐ NN

N. protocollo	Data protocollo	
Presentazione nei termini previsti da bando	☐ SI	☐ NO
RICEVIBILE	☐ SI	☐ NO
Data e prot. della comunicazione di ricevibilità/non ricevibilità (art. 7,8 della L.241/1990 o art.10)		
Data e prot. delle eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art.10 della L.241/1990		
Le controdeduzioni hanno reso la domanda ricevibile?	☐ SI	☐ NO

3. VERIFICA REQUISITI UBICAZIONE

Gli allevamenti/incubatori/macellatori indicati in domanda sono ubicati in zone regolamentate	SI ☐	NO ☐
Ordinanza	N. ____ del _____	
Se fuori zona di restrizione, richiesto intervento previsto dal DM 193915/2023 per i soggetti ubicati fuori zona di restrizione	SI ☐	NO ☐

4. PAGAMENTO ANTICIPATO E VERIFICA DELLA FIDEIUSSIONE

Il richiedente ha chiesto il pagamento anticipato	SI ☐ NO ☐		
Caricamento della fideiussione e istruttoria di ricevibilità tramite l'applicativo sistema gestione polizze fideiussorie (FIDE) (vedi checklist del settore)	SI ☐	NO ☐	NO ☐
Trasmissione fideiussione alla sede centrale	SI ☐	NO ☐	NA ☐

5. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

certificazione emessa dalle imprese di smaltimento	SI ☐	NO ☐	NA ☐
documenti di trasporto relativi alla consegna di uova al centro di sgusciatura o di disidratazione	SI ☐	NO ☐	NA ☐
registro dell'allevamento/incubatoio	SI ☐	NO ☐	NA ☐
documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione delle uova	SI ☐	NO ☐	NA ☐
mod. 4 di entrata/registro movimentazione capi/stampa BDN	SI ☐	NO ☐	NA ☐
mod. 4 di uscita/registro movimentazione capi/stampa BDN	SI ☐	NO ☐	NA ☐
certificato sanitario dell'avvenuta distruzione e del numero di uova nel periodo 23/10/2021 - 31/05/2022	SI ☐	NO ☐	NA ☐
documentazione probante il danno indiretto subito	SI ☐	NO ☐	NA ☐
contratto di soccida	SI ☐	NO ☐	NA ☐
dichiarazione di rinuncia in caso di soccida	SI ☐	NO ☐	NA ☐
Intervento 9 - Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca: contratti stipulati da cui è evidente la perdita di valore rispetto alla carne fresca e documenti giustificativi sulla quantità di carne congelata	SI ☐	NO ☐	NA ☐
Intervento 10 - Riduzione dell'attività di macellazione / trasformazione / classificazione e imballaggio delle uova:	SI ☐	NO ☐	NA ☐

documentazione da cui si evinca la riduzione dell'attività e la riduzione fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a quello richiesto a contributo			
Intervento 11 - Soppressione di pollastre: copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento	SI ☐	NO ☐	NA ☐
Intervento 12 - Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico: copia dei contratti per la perdita di valore dovuta al trattamento termico e documenti giustificativi della quantità di carne sottoposta a trattamento termico	SI ☐	NO ☐	NA ☐
Per le ditte ubicate fuori dalle zone di restrizione, presenza dei contratti non onorati per blocco accasamento su allevamenti ubicati in zone con restrizioni	SI ☐	NO ☐	NA ☐
Altra documentazione probante il danno indiretto subito Specificare tipo:	SI ☐	NO ☐	NA ☐

6. VERIFICA DEI PERIODI DI FERMO E DELLE QUANTITÁ DI CAPI/UOVA/KG

Dati presenti in domanda

Intervento	
Specie	
Codice allevamento / incubatoio / centro imballaggio	

Determinazione del numero dei capi e delle settimane ammissibili

Periodo di fermo indicato in domanda	dal _____ al _____	
Vuoto biologico	dal _____ al _____	
Svuotamento prima del fermo	Data _____	
Accasamento prima del fermo (prolungamento)	Data _____	
Accasamento dopo il fermo	Data _____	
Media della durata dei cicli		
Periodo ammissibile	dal _____ al _____	

N. capi/uova richiesti a premio	
Media del numero dei capi presenti in azienda	
N. capi/uova ammissibili	

7. VERIFICA RIDUZIONE ATTIVITA' MACELLAZIONE, TRASFORMAZIONE, CLASSIFICAZIONE E IMBALLAGGIO DELLE UOVA E DELLE PERDITE DI VALORE CARNE CONGELATA O TRATTATA TERMICAMENTE (intervento 9, 10 e 12)

Dati presenti in domanda

Intervento	
Specie	
Codice stabilimento macellazione e/o trasformazione / centro classificazione e imballaggio uova	

Verifica riduzione attività e perdite valore

Perdita di valore della carne congelata rispetto a quella fresca (intervento 9)	☐ SI	☐ NO	☐ NA
Riduzione attività rispetto allo stesso periodo anno precedente (intervento 10)	☐ SI	☐ NO	☐ NA
Riduzione fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (intervento 10)	☐ SI	☐ NO	☐ NA
Perdita di valore della carne avicola trattata rispetto a quella fresca (intervento 12)	☐ SI	☐ NO	☐ NA

Determinazione delle quantità ammissibili

Quantità richiesta (Kg)	
Quantità ammissibile (Kg)	

8. CONTROLLO IN LOCO

Domanda estratta per il controllo in loco	SI □ NO □		
Esito controllo in loco	POSITIVO □	NEGATIVO □	NA □

9. COMUNICAZIONI

Invio richiesta integrazioni/10 bis	☐ SI	☐ NO
Prot. n._____ del_____		
Controdeduzioni	☐ SI	☐ NO
Prot. n._____ del_____		

10. ADEMPIMENTI AIUTI DI STATO

Cuppatura	☐ SI	☐ NO
Registrazione in RNA/SIAN	☐ SI	☐ NO
Verifica de minimis per PMI e Grandi Imprese non operanti nel settore primario		

Verifica visura a Deggendorf	SI ☐	NO ☐
Esito verifica	POSITIVO ☐	NEGATIVO ☐
In caso di verifica negativa, comunicazione di rigetto della domanda	Prot. n. _____	

11. VERIFICA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Descrizione verifica	Modalità verifica	Esito	
Necessità della presenza documentazione antimafia	Importo del contributo ammesso con la domanda di aiuto (fare riferimento sezione sito AVEPA per antimafia)	SI	NO
Presenza agli atti di una documentazione antimafia in corso di validità	Portalino antimafia gestione	SI	NO
In caso di assenza agli atti di una documentazione antimafia in corso di validità:			
Presenza richiesta tramite B.D.N.A.	Procedura B.D.N.A.	SI	NO
Riferimenti richiesta	Procedura B.D.N.A. o Portalino antimafia gestione	n. _____ del _____	
Ricezione documentazione antimafia	Portalino antimafia gestione	SI	NO
Data limite pagamento condizionato	30° giorno successivo alla richiesta dell'informazione (in assenza di ricezione della medesima)	_____	
Note:			

12. ESITI ISTRUTTORI

Tipo Attività	Importo richiesto	Importo ammesso	Importo liquidabile
Agricola primaria			
Non primaria			
Totale			

13. CONCLUSIONE (da compilare sia per il pagamento anticipato sia per il pagamento a saldo)

	Numero	Data
Elenco di pagamento		
Decreto di autorizzazione		

Sportello di _____ ,

Data _____

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

_____

IL FUNZIONARIO REVISORE

_____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

_____

Allegato A3 - verbale controllo in loco

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO

L. n. 234 del 30/12/2021 - DM n. 193915 del 05/04/2023
Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022

1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA VISITA

Dati identificativi del beneficiario	
DENOMINAZIONE	
CUAA	
SEDE LEGALE	
SEDE DELL'ALLEVAMENTO	
DETENTORE ☐	**PROPRIETARIO/DETENTORE** ☐

Domanda n.

Caratteri del controllo	
DATA CONTROLLO	
CONTROLLO NON EFFETTUATO	☐ Causa di forza maggiore ☐ Irreperibilità del richiedente ☐ Irreperibilità della sede ☐ Altre cause imputabili al beneficiario
Note:	
PREAVVISO ☐ telefonico ☐ e – mail ☐ altro data _____	
FOTO CONTROLLO ☐	

Persone presenti al controllo			
☐ Rappresentante legale ☐ Delegato ☐ Altro	Cognome e nome		
	Documento di riconoscimento	Tipo	
		Numero	
		Data rilascio	
		Data Scadenza	

2. VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA CON GLI ORIGINALI PRESENTI NELLA SEDE AZIENDALE

Tipo di intervento		**Specie**	

corrispondenza degli allegati alla domanda con gli originali presenti nella sede aziendale	SI ☐	NO ☐	

Elenco Documenti Verificati

_____
_____
_____
_____

3. VERIFICA ESISTENZA CAPANNONI

N. capannoni dichiarati	N. capannoni accertati	Acquisizione foto	Note
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	

4. VERIFICA ASSICURAZIONI

Presenza polizze assicurative inerenti alle attività oggetto della domanda di aiuto	SI ☐	NO ☐	
Presenza documentazione inerente al percepimento di indennizzi assicurativi	SI ☐	NO ☐	

Elenco Documenti Verificati

_____
_____
_____
_____

5. OSSERVAZIONI

DEGLI INCARICATI AL CONTROLLO
DEL BENEFICIARIO (O SUO DELEGATO)

CONTROLLO ESEGUITO DA:

Competenza del controllo	
Struttura preposta al controllo	

NOME e COGNOME	Qualifica	Ente

L'AVEPA si impegna a trattare i dati personali secondo i precetti del reg. (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Luogo _____, data ____ / ____ / _____

Timbro e firma del beneficiario

_____

Il/I Funzionario/i

_____